

STATUTO GENERALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"LA FAGIANELLA " SOCIETA' A MUTUALITA' PREVALENTE PER AZIONI

Denominazione

Articolo 1

È costituita una Società Cooperativa denominata «LA FAGIANELLA - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI - »

Sede

Articolo 2

La Società ha sede sociale in Benevento , all'indirizzo che sarà comunicato al registro delle Imprese .

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Durata

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2025

Potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Oggetto sociale

Articolo 4

La Cooperativa si propone di esercitare la propria attività, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, le seguenti attività:

- la costruzione e l'esercizio di impianti per le diverse specialità sportive nel territorio del Comune di Benevento;
- l'acquisto in piena proprietà , oppure l'assunzione in locazione di immobili per il conseguimento degli scopi di cui sopra , l'acquisto di macchinari ed attrezzature , la costruzione di immobili per il conseguimento degli scopi medesimi;
- svolgere tutte le operazioni di carattere mobiliare , immobiliare , finanziario commerciale e bancario che fossero ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La società non ha fine di lucro e si propone la diffusione la pratica e lo sviluppo delle diverse discipline , culturali, sportive,ricreative e turistiche nell'ambito della società stessa e circoli o società similari o partecipando ad altre società , circoli o enti senza fine di lucro , i quali si propongono finalità che possono concorrere , direttamente o strutturalmente , al raggiungimento degli scopi statutari.

L'eventuale costruzione di altri immobili , impianti o attrezzature , oltre quelli già costruiti o già programmati sempre nell'ambito del complesso della società cooperativa "LA FAGIANELLA" come pure gli eventuali ampliamenti , potranno essere eseguiti entro i limiti dei fondi di cui la Cooperativa avrà la disponibilità al momento della proposta di realizzazione.

Scopo mutualistico

Articolo 5

L'attività della Cooperativa, come disciplinata dall'art. 4 dello Statuto sociale, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori, che si avvalgono della Cooperativa stessa per la diffusione la pratica e lo sviluppo delle diverse discipline , culturali, sportive,ricreative e turistiche.

Nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall'art. 2512 c.c., la Cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.

Soci cooperatori

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato , ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge .

Possono essere soci coloro che, non aventi interessi contrastanti con quelli della cooperativa , intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati , i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

Ammissione a socio

Articolo 7

Chi intenda essere ammesso a socio cooperatore deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del richiedente, codice fiscale, qualifica professionale,
2. l'indicazione della quota sottoscritta ;
3. la dichiarazione di accettazione dello statuto sociale e dei regolamento interni ;
4. l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
5. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Amministrativo che dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro soci. L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'art. 2528 c.c. Ciascun socio deve possedere una sola azione.

Versamento quota socio cooperatore

Articolo 8

Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamento della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

Doveri del socio cooperatore

Articolo 9

I soci sono obbligati:

- a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei relativi atti esecutivi;
- b. al versamento del prezzo dell'azione sottoscritta e al sovrapprezzo a fondo perduto nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;

Trasferimento e vincoli sulle quote del socio cooperatore

Articolo 10

Le azioni della Cooperativa non possono essere cedute , né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni previste dagli articoli 8 e 17 del presente statuto che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende trasferire la propria azione deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione

deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria azione al terzo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio.

Cessazione da socio cooperatore

Articolo 11

I soci cooperatori cessano di far parte della Società per recesso, esclusione o morte.

Recesso del socio cooperatore

Articolo 12

Il recesso del socio cooperatore è ammesso e nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata, agli Amministratori i quali, entro sessanta giorni, deliberano in merito.

La delibera che ammette il recesso è annotata a libro soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre mesi prima: in caso contrario la delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio successivo.

Decadenza ed esclusione del socio cooperatore

Articolo 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore può essere escluso:

1. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;
2. quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale).

In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente;

3. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Cooperativa;

4. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza con la Società;

5. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli Amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli Amministratori.

Liquidazione della quota del socio cooperatore

Articolo 14

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio cooperatore la liquidazione del solo prezzo dell'azione da esso posseduta con esclusione del sovrapprezzo, sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio cooperatore; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 c.c. Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.

Il socio escluso che si credesse leso nelle sue ragioni dalla deliberazione di esclusione adottata dal consiglio di amministrazione , potrà rivolgersi al Collegio de Probiviri che giudicano come arbitri , secondo equità. Il ricorso a pena di decadenza , deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione , esso non ha effetto sospensivo.

Il diritto al rimborso cadrà in prescrizione nei termini di legge ed in tal caso la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.

Resta applicabile in quanto compatibile alla Società l'art.26 lettera B) della Legge Basevi (DLCPS n°1577/1947), che prevede per la sussistenza dei requisiti mutualistici, il divieto di distribuzione delle riserve durante la vita sociale.

Rimborso della quota agli eredi del socio cooperatore

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore, il rimborso agli eredi della sola azione dallo stesso effettivamente versata con esclusione del sovrapprezzo, si effettua nei termini e con le modalità previste dall'art. 2534 c.c., fermo restando la possibilità concessa al secondo comma dell'articolo stesso qualora l'erede possenga i requisiti di ammissione alla Società.

Utilizzo degli impianti da parte dei soci

Articolo 16

Possono frequentare tutti gli impianti della società , nel pieno rispetto delle modalità stabilite dal presente atto e dal regolamento generale , i soci e le persone facenti parte del nucleo familiare di quest'ultimo, nonché le altre persone stabilmente con lui conviventi , previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

I figli, gli affiliati e gli adottati del socio , possono all'atto del matrimonio , essere ammessi previa specifica domanda, indirizzata al consiglio di amministrazione, quali soci cooperatori per continuare a fruire degli impianti della cooperativa .

Analogo trattamento sarà riservato , a domanda , dal coniuge del socio divorziato.

Il consiglio di amministrazione che deciderà insindacabilmente in proposito, in mancanza di tale domanda è vietato ad essi di accedere al complesso della società .

Per il conseguimento delle finalità previste dall'ultimo comma dell'art.4 , è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di ammettere alla frequenza degli impianti , secondo le modalità di cui al regolamento persone che a suo insindacabile giudizio appaiono idonee alla frequenza.

Pagamento delle quote di gestione

Articolo 17

Per il pagamento della quota di gestione , che deve essere effettuata anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese , il socio potrà rilasciare alla società delega bancaria o autorizzare all'addebito sul conto corrente fornendo all'uopo le necessarie informazioni; nell'ipotesi in cui il socio non intenda fare tanto, è tenuto al pagamento presso la Segreteria della società.

A carico del socio che, entro un mese dalla costituzione in mora per il pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo alla società e che non provveda a saldare il debito, l'amministrazione emetterà tratta con spese a quindici giorni per il recupero della sorte capitale e degli interessi legali , dalla scadenza delle singole rate non pagate, al pagamento.

Il socio a qualsiasi titolo moroso non ha diritto al voto , se almeno tre giorni prima dell'assemblea non abbia provveduto a sanare la morosità .

Il socio , inoltre, e le persone indicate nell'art. 16 u.c., possono essere sospesi dalla frequenza degli impianti con provvedimento di urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ratificato successivamente dall'organo amministrativo all'uopo convocato, qualora il socio o uno dei suoi familiari incorra in violazioni delle norme dello statuto del regolamento , o delle deliberazioni della assemblea o del Consiglio di Amministrazione , o comunque danneggi la società materialmente o moralmente.

Organi sociali

Articolo 18

Gli organi della società sono i seguenti:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio di Amministrazione ;
3. Collegio Sindacale.
4. Collegio dei Probi Viri;

Competenze dell'Assemblea dei soci

Articolo 19

I soci decidono sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli Amministratori;
3. la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Probi Viri ;
4. le modifiche dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una modifica sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

Articolo 20

L'Assemblea è composta da tutti i soci: essi vi intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della Società, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli Amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Convocazione dell'Assemblea

Articolo 21

Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai soci dell'avviso contenente l'ordine del giorno spedito a mezzo di lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, qualora il socio abbia espressamente autorizzato in tal senso l'Organo Amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione, l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da effettuarsi per iscritto. Nel libro soci dovrà risultare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono. Nei casi previsti al presente paragrafo la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo e in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica inviato unitamente alla conferma di recapito del messaggio inviato resa dal server di posta del mittente a seguito di conferma del server di destinazione.

L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Organo

Amministrativo al completo e il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Intervento in Assemblea

Articolo 22

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti a libro soci cooperatori da almeno novanta giorni .

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altro socio nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

Maggioranze

Articolo 23

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora i soci intervenuti rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima , qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione , delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà de capitale sociale.

In seconda convocazione , l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Le maggioranze per i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee (sia esse ordinarie che straordinarie) saranno determinate sulla scorta del numero dei soci che avranno diritto al voto.

Nelle elezioni del rinnovo delle cariche sociali , risulteranno eletti coloro che riporteranno il numero maggiore dei voti.

Verbale

Articolo 24

Per la redazione del verbale assembleare l'Assemblea nominerà un Segretario e, se lo crede del caso due scrutatori, scegliendoli tra i soci.

Nei casi di cui all'art. 2480 c.c., il Segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Intervento alle assemblee

Articolo 25

Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia amministratore ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Gli amministratori possono rappresentare i soci assenti solo in occasione del rinnovo delle cariche sociale.

Diritto di voto

Articolo 26

Ogni socio cooperatore ha diritto a un solo voto , oltre naturalmente il voto per delega.

Presidenza delle assemblee

Articolo 27

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza di questi, da persona designato di volta in volta dall'Assemblea.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere persona estranea alla Società e che deve essere notaio quando trattasi di Assemblea che modifica l'atto costitutivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando vi siano, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Ferme restando le disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Assemblea che modificano l'atto costitutivo saranno verbalizzate dal notaio e devono essere inserite sul libro verbali assemblee.

Votazioni in Assemblea

Articolo 28

Normalmente le votazioni in Assemblea si effettuano per alzata di mano.

Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'Assemblea deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

Amministrazione

Articolo 29

Non possono essere delegati dagli Amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 30

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, eletti tra i soci dell'assemblea .

Gli Amministratori durano in carica due esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica . In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina del nuovo Consiglio.

Convocazione e delibera del Consiglio di Amministrazione

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata , da spedirsi non meno di cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i Consiglieri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Consigliere anziano. Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione della Società e gli sono conferiti tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dei soci.

Spetta pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione :

1. convocare l'Assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo-mutualistico della Società;
4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre all'Assemblea;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa, stipulare convenzioni a favore degli associati: e ciò purché in connessione con l'oggetto sociale;
6. indire gare di appalto, licitazione e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
8. conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
9. assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
10. compiere tutti gli atti e le operazioni necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale a mente dell'art. 2380 bis del Codice Civile, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o del presente Statuto, o per deliberazione dell'Assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;
11. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
12. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali; nonché proporre all'Assemblea la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
13. Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo.

Rappresentanza della Cooperativa

Articolo 33

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. In caso di assenza le sue attribuzioni sono disimpegnate dal consigliere più anziano d'età.

Deleghe al Comitato Esecutivo e/o a Consiglieri

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio stesso, e/o a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e fino a tre Consiglieri determinando i limiti e la durata della delega nel rispetto dell'art. 2381 c.c.

Il Comitato Esecutivo redige i verbali delle proprie riunioni in apposito libro.

Collegio Sindacale

Articolo 35

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea dei soci. Preferibilmente saranno scelti tra i soci della cooperativa.

Essi durano in carica tre esercizi a mente dell'art 2400 c.c.

Sarà designato presidente del collegio, colui che avrà riportato il maggior numero di consensi nelle votazioni di rinnovo delle cariche .

Al Collegio Sindacale spetta il controllo contabile della Cooperativa: in tal caso tutti i membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 36

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri sociali e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

I sindaci possono procedere in ogni momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro dei verbali.

Articolo 37

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee, e durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Collegio dei Proviviri

Articolo 38

Il collegio dei Proviviri è il massimo organo giudicante e consultivo della Cooperativa. È costituito da tre membri, eletti tra i soci che godono di un riconosciuto prestigio nelle materie giuridiche. Viene nominato dall'assemblea che approva il bilancio e dura in carica un triennio.

Uno dei tre membri, scelto all'interno del Collegio, svolge funzioni di Presidente.

Patrimonio sociale

Articolo 39

Il patrimonio della Società è costituito:

1. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 26 (Euro ventisei) non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
2. dalla riserva legale;
3. dalle riserve, formate con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società sia all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'art. 2545-ter le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Esercizio sociale – Bilancio

Articolo 40

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Destinazione dei residui attivi

Articolo 41

Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno destinati obbligatoriamente come segue:

- almeno il 30 per cento al fondo di riserva legale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale rimanente potrà essere destinato:

1. a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa per tempo vigente;
2. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le Società cooperative, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
3. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ristorno, anche mediante aumento delle rispettive quote di capitale sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti dai medesimi soci perfezionati con la Cooperativa nel corso dell'esercizio sociale di riferimento;
4. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio.

L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva legale, può deliberare la destinazione dei residui attivi conformemente a quanto previsto dal presente Statuto proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 42

In qualunque caso di scioglimento della Società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

In caso di scioglimento grava sulla Cooperativa l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Destinazione del residuo attivo in caso di cessazione

Articolo 43

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a. al rimborso delle quote di partecipazione Cooperativa;
- b. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Regolamento

Articolo 44

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà disciplinato – oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto – da un apposito regolamento interno.

Clausole mutualistiche

Articolo 45

E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore a quella stabilita dalla legge.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, né in occasione della scioglimento della cooperativa.

In caso di cessazione della società , l'intero patrimonio , dedotto soltanto il capitale effettivamente versato dai soci, sarà devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n° 59, nel caso in cui la cooperativa risultasse aderente a una associazione che abbia provveduto alla costituzione di un fondo mutualistico;altrimenti sarà devoluto a norma dell'art.26 , lettera C) del DLCPS 14 luglio 1947 , n° 1577 e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto stabilito dai liquidatori.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere fatte osservare.

Norme applicabili

Articolo 46

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferimento, ed in particolare dalle disposizioni dettate in materia di società per azioni in quanto compatibili , così come indicato dall'articolo 2519 del Codice Civile.

PROPOSTE DI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO GENERALE

ARTICOLO 1 – PRESIDENTE

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto **da 7 membri tra i quali viene eletto il Presidente e il Vice Presidente.**

Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza della Società e la firma sociale;
- 2) dispone la convocazione del Consiglio e lo presiede;
- 3) assegna, in casi di particolare necessità ed urgenza, ai membri del Consiglio compiti speciali;
- 4) propone le materia da trattarsi nella adunanze del Consiglio;
- 5) esegue o fa eseguire tutte le deliberazioni del Consiglio assicurandone l'adempimento;
- 6) rappresenta la Cooperativa nei giudizi di qualunque grado, sia attivi che passivi, dinanzi a qualsiasi autorità ed espleta gli atti conservativi dei diritti della Cooperativa;
- 7) sovrintende a tutti i servizi, settori ed uffici organizzativi della Cooperativa;
- 8) può sospendere tutti gli impiegati e salariati della Cooperativa sottoponendo il provvedimento adottato alla ratifica del Consiglio, convocato in via di urgenza;
- 9) presiede tutte le sezioni sportive;
- 10) può sospendere dalla frequenza, in via del tutto cautelativa e di urgenza, chiunque – socio o altra persona indicata nell'art.16 – che incorra in violazione dei disposti dello Statuto e del presente Regolamento, provvedendo a sottoporre il caso all'esame del Consiglio entro e non oltre 7 giorni per i provvedimenti di sua competenza.

ARTICOLO 2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Appartiene al Consiglio:

- 1) di nominare il Segretario del Consiglio medesimo, il Tesoriere, i responsabili dei singoli servizi, settori di attività ed uffici, i delegati delle sezioni sportive, e di conferire incarichi e mansioni particolari ai singoli Consiglieri, secondo le necessità della Cooperativa e per la migliore organizzazione della stessa **nonché di delegare, in alternativa, a persona anche estranea alla Cooperativa il controllo e la cura, in forma autonoma e senza vincolo di orario e comunque senza vincolo di subordinazione, dei servizi di cui al successivo art. 6, nonché la cura dei lavori di manutenzione di cui al successivo art. 13, stabilendo, se del caso, l'appannaggio dovuto. L'opera svolta sarà eseguita sotto la supervisione del Consigliere addetto al settore.**
- 2) di osservare e far osservare tutte le norme statutarie e i regolamenti, **il delegato di cui all'ultima parte del precedente n°1 avrà, inoltre, la mansione di collaborare per l'osservanza delle norme dette.**
- 3) di deliberare sulle domande di ammissione dei soci e degli aderenti ai settori di attività indicati nell'articolo 16, stabilendo per ciascuna categoria le quote di ammissione ed affiliazione;
- 4) di indire le Assemblee Ordinarie Straordinarie;
- 5) di proporre modifiche al presente regolamento, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) di redigere, rivedere, aggiornare ed integrare tutti i regolamenti di uso degli impianti, sia sportivi che ricreativi, ed i regolamenti delle sezioni sportive, adeguandoli alle varie esigenze, nonché di stabilire le quote contributive per l'accesso e l'uso dei singoli impianti ed attrezzature;
- 7) di deliberare e vigilare sullo sviluppo e l'andamento di tutte le attività sociali stabilendone la più opportuna ripartizione tra i vari settori;
- 8) di assumere, sospendere e licenziare i dipendenti della Cooperativa;
- 9) di deliberare sui compiti, sugli stipendi, sulle indennità e sui salari dei dipendenti nonché sugli assegni, competenze e rimborso di spese per incarichi particolari;

- 10) di formare il bilancio preventivo e consuntivo, di stornare da una categoria all'altra le spese stanziare, di esaminare il conto consuntivo e di decidere la distribuzione dei fondi di gestione disponibili tra i vari settori di attività;
- 11) di proporre all'Assemblea operazioni di finanziamento per il raggiungimento dei fini sociali, di accettare doni e contributi da privati e da enti;
- 12) di concludere locazioni, appalti, gestioni, conduzioni e tutti i contratti nell'ambito della ordinaria amministrazione per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature nonché per il conseguimento delle finalità della Cooperativa;
- 13) di curare la conservazione di tutto il patrimonio sociale, edifici, impianti, attrezzature e documenti amministrativi;
- 14) di decidere le azioni da intentare resistere e sostenere in giudizio con facoltà di conciliare e transigere;
- 15) di prendere, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'Assemblea, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuto a causa nuova e posteriore all'ultima Assemblea. Di queste deliberazioni è fatta relazione all'Assemblea nella sua prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica;
- 16) di comminare le sanzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- 17) di provvedere, in via definitiva, in ordine a tutte le violazioni delle norme previste dal presente regolamento e dallo Statuto, nonché sulle decisioni adottate dal Presidente con i poteri conferitogli dalla lettera 10 dell'art. 1 del regolamento medesimo;
- 18) la facoltà di avvalersi, a titolo consultivo, di un rappresentante dei figli dei soci di età dai 18 a 21 anni;
- 19) di adottare il sistema ritenuto più opportuno – anche a mezzo delegato – per l'incasso di quanto dovuto dal socio a qualsiasi titolo;
- 20) Di applicare , a carico del socio in mora per il pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo alla società e che non provveda a saldare il debito, gli**

interessi determinati secondo il disposto del D.lgs 231/02, dalla scadenza delle singole rate non pagate, al pagamento.

Articolo 3 - ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione della Cooperativa si articola in:

- 1) - Servizi (Artt. 4, 5 e 6);
- 2) - Settori di attività (artt. 7, 8, 9 e 10);
- 3) - Uffici (artt. 1, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

Il Consiglio, secondo le necessità e le possibilità assegna ad uno o più Consiglieri la responsabilità

di uno o più Servizi, Settori di attività o Uffici.

CAPO III - DEI SERVIZI

Articolo 4 - SERVIZI

I Servizi si dividono in:

- 1) - Servizio Amministrativo (art. 5);
- 2) - Servizi Generali (art. 6).

Articolo 5 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In particolare compete al Servizio Amministrativo:

- 1) - tutta la organizzazione amministrativa e contabile della Società;
- 2) - la regolare tenuta dei registri legali, fiscali e amministrativi;
- 3) - protocollare tutta la corrispondenza in arrivo ed in partenza provvedendo al tempestivo smistamento;
- 4) - la spedizione di tutta la corrispondenza, convocazioni, circolari;
- 5) - la conservazione dell'archivio;
- 6) - il rapporto amministrativo con i soci, il personale ed i fornitori;
- 7) - la vigilanza sull'attività del personale addetto al servizio amministrativo;
- 8) - quant'altro occorrente per la migliore organizzazione amministrativa e contabile della Società;

9) riferire mensilmente al Consiglio sull'andamento del servizio amministrativo e del personale addetto, nonché dei reclami o segnalazioni scritte nel Registro di cui all'articolo 32.

Articolo 6 - SERVIZI GENERALI

In particolare compete ai Servizi Generali:

- 1) - il controllo e la vigilanza per la manutenzione e migliore conservazione delle attrezzature e degli impianti;
- 2) - il coordinamento e la vigilanza dell'attività del personale addetto ai servizi generali;
- 3) - evidenziare al Consiglio le necessità della Cooperativa relativamente ai vari servizi;
- 4) - curare, di concerto con i responsabili dei settori di attività o Consiglieri aventi incarichi particolari, l'esecuzione di tutti quei lavori od opere necessarie ed opportune per l'attuazione delle disposizioni consiliari;
- 5) - adottare, in casi di particolare urgenza, le soluzioni più idonee per la salvaguardia degli impianti, attrezzature od altro, informandone il Presidente e riferendone al Consiglio nella seduta immediatamente successiva, al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati;
- 6) - riferire mensilmente al Consiglio sull'andamento dei vari servizi e del personale addetto.

CAPO IV - DEI SETTORI DI ATTIVITÀ'

Articolo 7 - SETTORI DI ATTIVITÀ'

I Settori di attività sono:

- 1) - Settore Sportivo (art. 8);
- 2) - Settore Ricreativo e Culturale (art. 9);
- 3) - Settore delle Attività Giovanili (art. 10).

Articolo 8 - SETTORE SPORTIVO

In particolare compete al Settore Sportivo:

- 1) - promuovere la costituzione di Sezioni Sportive, secondo le modalità di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
- 2) - mantenere contatti con vari Enti per la migliore organizzazione delle singole attività sportive;
- 3) - assistere i Delegati delle Sezioni agevolandone i rapporti con le Federazioni competenti nei casi di avvenuta affiliazione;

- 4) - compilare - di concerto con le singole Sezioni Sportive - e proporre annualmente al Consiglio per l'approvazione un calendario di attività;
- 5) - proporre al Consiglio - anche al di fuori del calendario annuale - la realizzazione di manifestazioni agonistiche e sportivo-ricreative, nonché corsi di istruzione;
- 6) - curare l'attuazione del programma di attività approvato dal Consiglio;
- 7) - compilare e trasmettere annualmente al Consiglio una relazione sull'attività svolta.

Articolo 9 - SETTORE RICREATIVO E CULTURALE

In particolare compete al Settore Ricreativo e Culturale:

- 1) - promuovere ed organizzare tutte le manifestazioni, che possono interessare i soci e le altre persone indicate nell'art. 16;
- 2) - curare l'attuazione delle manifestazioni approvate dal Consiglio;
- 3) più specificatamente per le attività ricreative: organizzare serate danzanti, rappresentazioni cinematografiche, teatrali, commedie, giochi ammissibili secondo le vigenti disposizioni di legge, e quante altre attività di carattere ricreativo di interesse dei soci e nello spirito dello Statuto sociale;
- 4) - più specificatamente per le attività culturali: promuovere conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, organizzare mostre, concerti e quanto altro sia di interesse culturale ed artistico.

Articolo 10 - SETTORE DELLE ATTIVITÀ' GIOVANILI

In particolare compete al Settore delle Attività Giovanili:

- 1) - mantenere contatti con i giovani o loro delegati;
- 2)- promuovere ed organizzare manifestazioni di interesse prettamente giovanile di carattere sportivo ricreativo e culturale, ove occorra di concerto con gli altri Settori interessati, portandole preventivamente all'approvazione del Consiglio e curando che vengano poi attuate nel rispetto e nei limiti delle norme statutarie e regolamentari e secondo le direttive consiliari.

CAPO V – DEGLI UFFICI

ARTICOLO 11 – UFFICI

Il Consiglio, **salva l'alternativa di cui all'art. 2 I comma n°1**, conferisce ai **Consiglieri** incarichi e mansioni particolari secondo le necessità, provvedendo a nominare:

- 1) segretario del Consiglio (art.12);
- 2) Tesoriere (art.13);
- 3) **Il Consigliere delegato** ai Lavori e Manutenzione (art.14);
- 4) **Il Consigliere delegato** all'Ufficio Legale e Contenzioso (art.15);
- 5) **Il Consigliere Delegato** o alle Pubbliche Relazioni e Stampa (art.16).

Articolo 12 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Al Segretario del Consiglio è demandato il compito di:

- 1) -redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci;
- 2) - collaborare con il Consiglio e con il Presidente per la preparazione, organizzazione e distribuzione dei lavori del Consiglio stesso e sua convocazione.

Articolo 13 - TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della Cassa della Società. Provvede a tutti i pagamenti, i quali devono avvenire con l'emissione del mandato compilato e sottoscritto dal Servizio Amministrativo, controfirmato dal Consigliere addetto al servizio o al settore o all'ufficio cui la spesa si riferisce e vistato dal Presidente.

Il Tesoriere deve operare di concerto con il Servizio Amministrativo.

Articolo 14 - LAVORI E MANUTENZIONE

In particolare compete al Consigliere addetto ai Lavori e Manutenzione:

- 1) - esaminare e proporre al Consiglio le opere necessarie per il completamento degli impianti, la manutenzione e l'ammodernamento degli stessi;
- 2) - curare la esecuzione dei lavori, approvati dal Consiglio, di concerto con i servizi generali;
- 3) - richiedere ed ottenere preventivi riguardanti esecuzioni di opere o acquisti di materiale e piante;
- 4) - mantenere rapporti con tecnici eventualmente nominati dal Consiglio.

Articolo 15 - LEGALE E CONTENZIOSO

In particolare compete al Consigliere addetto all'Ufficio Legale e contenzioso:

- 1) - studiare e proporre al Consiglio tutte le iniziative atte a risolvere le questioni legali;

2) - studiare e proporre al Consiglio le azioni tendenti alla risoluzione di eventuali vertenze attive o passive che dovessero sorgere tra la Società ed i soci o terzi;

3) - tenere i contatti con i professionisti che la Società dovesse officiare per il patrocinio di vertenze.

Articolo 16 - PUBBLICHE RELAZIONI E STAMPA

In particolare compete al Consigliere addetto alle Pubbliche Relazioni e stampa:

1) - mantenere relazioni con Autorità, Personalità ed Enti secondo le necessità del sodalizio;

2) - mantenere contatti con gli organi della Stampa, predisponendo di volta in volta comunicati o articoli da pubblicare e divulgare nell'interesse della Società, sia per quanto concerne lo sviluppo e le attività del sodalizio, sia in tutte le altre occasioni di rilievo.

CAPO VI - DEL PERSONALE

Articolo 17 - PERSONALE

La Cooperativa provvede all'assunzione di personale idoneo sulla base delle necessità permanenti e stagionali, attribuendo ad esso qualifiche e mansioni, su proposta dei Consiglieri addetti ai singoli servizi e settori di attività e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II USO DEGLI IMPIANTI

CAPO I – DELL'ACCESSO DEL SOCIO, ALTRI AVENTE-DIRITTO, OSPITI DEL SOCIO

ARTICOLO 18 – ACCESSO DEL SOCIO E DEGLI ALTRI AVENTE-DIRITTO

Il socio ed i familiari indicati nell'articolo 16 dello Statuto sono ammessi di diritto all'uso degli impianti.

Possono altresì essere ammessi a frequentare gli impianti della Società, quali aderenti ai Settori di attività, persone, **provvisoriamente residenti a Benevento**, che il Consiglio – a suo insindacabile giudizio – riterrà di ammettere su richiesta degli interessati o del socio.

L'autorizzazione, **revocabile in qualsiasi momento, può essere estesa ai componenti del nucleo familiare del richiedente.**

Compete al Consiglio di fissare, **annualmente**, le quote di affiliazione e di frequenza, **che saranno differenziate quando l'autorizzazione è estesa ai componenti del**

nucleo familiare dell'aderente ai settori di attività o alla fidanzata/o di un familiare del Socio, previa specifica richiesta di quest'ultimo.

Gli aderenti ai settori di attività, e loro familiari nonché la fidanzata/o del familiare del Socio, sono tenuti al rispetto delle norme statutarie del Regolamento, pur non rivestendo la qualità di socio.

Articolo 19 - ACCESSO DEGLI OSPITI DEL SOCIO

In via del tutto eccezionale, per un periodo limitato, previa autorizzazione scritta del Presidente o del Consigliere che in sua assenza lo sostituisce, è consentito esclusivamente al socio (e non alle altre persone indicate nell'art. 16 dello Statuto e specificate nell'articolo 18 del presente Regolamento) di avere ospiti non residenti in Benevento e provincia, i quali potranno permanere sugli impianti ed utilizzarli solo in compagnia del socio.

Il Socio è personalmente responsabile nei confronti della Società delle infrazioni allo Statuto ed al presente Regolamento in cui dovessero incorrere i propri ospiti, nonché dei danni procurati dagli stessi.

Il Socio, inoltre, solleva da ogni responsabilità la Società per i danni che potessero derivare agli ospiti durante la permanenza sugli impianti.

CAPO II – DEGLI IMPIANTI RICREATIVI

ARTICOLO 20 – CASA SOCIALE

L'accesso alla Casa sociale, è riservato ai soci ed a quanti altri avente-diritto ai sensi dell'art.18, purché abbiano compiuto il 16°anno di età.

I minori degli anni 16 avranno accesso ai saloni della Casa sociale in occasione di particolari manifestazioni, per essi disposte dal Consiglio e dallo stesso di volta in volta opportunamente regolamentate.

Al Consiglio è riservata comunque la facoltà di disporre, in base alle esigenze, necessità, ed opportunità, in merito all'uso dei locali disciplinando conseguentemente l'accesso a frequenza.

Il Consiglio può altresì concedere in uso locali della casa sociale o degli spazi che circondano la piscina, per particolari cerimonie che riguardino comunque i componenti il loro nucleo familiare dello stesso, fissando tale concessione per due giorni infrasettimanali esclusi i giorni festivi ed il sabato sera. La stessa

opportunità potrà essere concessa ad Enti o Associazioni che ne facciano espressa richiesta, con le limitazioni previste dalla prima parte di questo comma. Ai partecipanti a dette cerimonie è fatto divieto assoluto di intrattenersi negli spazi e nei locali al di fuori di quelli concessi ed espressamente autorizzati.

Per la concessione in parola l'interessato dovrà:

- a) presentare per l'approvazione il programma di cerimonia o della manifestazione;
- b) corrispondere una quota forfetaria a titolo di rimborso spese generali e particolari.

ARTICOLO 21 – SALE DA GIOCO

L'accesso alle sale da gioco è riservato esclusivamente **ai soci ed alle persone di cui all'art. 18 che abbiano compiuto il 18° anno di età.**

Il gioco è disciplinato dalle norme vigenti di pubblica sicurezza.

Spetta al Consiglio fissare le tasse di gioco, che dovranno essere pagate, al personale addetto, al termine della seduta.

ARTICOLO 22 - SALE DEL BILIARDO

L'accesso alle sale del biliardo è riservato esclusivamente ai **ai soci ed alle persone di cui all'art. 18 che abbiano compiuto il 18° anno di età.**

L'uso del biliardo è disciplinato dal regolamento dal Consiglio e affisso nella sala.

Spetta al Consiglio fissare la tassa di gioco, che dovrà essere pagata al personale addetto al termine della seduta.

Articolo 23 - RISTORANTE

L'accesso al ristorante è consentito a tutte le persone aventi il diritto alla frequenza degli impianti ai sensi dell'Art. 18 e loro ospiti, anche se di Benevento e Provincia.

I minori degli anni 16 possono accedere al Ristorante solo se accompagnati dai genitori, o da un altro Socio, e permanervi il tempo necessario alla consumazione dei pasti.

Compete al Consiglio disciplinare l'uso del ristorante.

Articolo 24 - PARCO GIOCO BAMBINI

L'uso delle attrezzature, installate nel parco gioco dei bambini, è riservato ai minori degli anni 12, i quali devono essere assistiti da genitori, o da persona adulta che ne fa

le veci, sotto la loro personale responsabilità; non risponderà la Società a qualsiasi titolo dei danni, che dovessero derivare ai bambini, ai loro accompagnatori o a terzi.

CAPO III - DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 25 - MANIFESTAZIONI UFFICIALI, CORSI DI ADDESTRAMENTO

Il Consiglio ha la facoltà di riservare gli impianti e attrezzature per manifestazioni ufficiali e corsi di addestramento.

Articolo 26 - I SINGOLI IMPIANTI

Ogni impianto sportivo può essere usato nelle ore fissate dal Consiglio e sempre che sia dichiarato agibile.

Le prenotazioni ed il pagamento della tassa di accesso sono deliberati dal Consiglio e disciplinati nei regolamenti particolari.

TITOLO III

STRADE - PARCHEGGI - GIARDINI

Articolo 27 - STRADE - PARCHEGGI

Ognuno è tenuto a rispettare i segnali stradali installati lungo i viali e nei parcheggi.

E' vietato:

- 1) parcheggiare le auto e i motocicli fuori dagli spazi appositamente predisposti per l'uso suindicato;
- 2) - sostare con automobili, motocicli, biciclette ed altro lungo le strade ed i viali dell'intero complesso; la sosta delle auto dinanzi alla Casa sociale è consentita limitatamente al tempo necessario per far scendere gli occupanti.
- 3) - circolare in bicicletta o in triciclo lungo le strade e i viali dell'intero complesso e nell'ambito degli spazi di manovre riservati a parcheggio.

Articolo 28 - GIARDINI

E' vietato:

- 1) - calpestare le aiuole, cogliere i fiori, strappare o scavare piante, radici, bulbi o tuberi ed asportare o danneggiare ed alberi esistenti nell'ambito del complesso;
- 2) - scavalcare i muretti, i recinti, siepi e quanto altro serve a delimitare zone ed aiuole.

Articolo 29 - DIVIETI VARI

E' vietato:

- 1) - accedere al complesso della Cooperativa con cani, gatti ed animali in genere;
- 2) - lasciare soli i bambini al di sotto degli anni 12 negli impianti sportivi, nell'area della piscina, lungo i viali, negli spogliatoi e nella Casa sociale;
- 3) - far funzionare apparecchi radiofonici, televisivi, mangianastri, registratori ed altro ad alto volume;
- 4) - giocare a pallone, ping-pong e pattinare sul piazzale antistante gli spogliatoi, sulle zone riservate a parcheggio, lungo i viali e le strade e su tutte le zone circostanti la Casa sociale e la piscina;
- 5) - lasciare vuoti di vetro, bicchieri ed altri oggetti pericolosi in tutte le zone ed impianti dell'intero complesso;
- 6) - consumare colazioni al sacco nel complesso della Cooperativa.

TITOLO IV

SEZIONI SPORTIVE

Articolo 30 - REGOLAMENTO DELLE SEZIONI SPORTIVE

In seno alla Società possono essere costituite delle sezioni sportive, che operino nell'ambito dello Statuto sociale, del presente Regolamento e delle direttive del Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione e le attività delle sezioni sportive dovranno essere disciplinate da un regolamento, approvato dal Consiglio.

Tale regolamento dovrà prevedere tra l'altro:

- 1) - come Presidente della sezione sportiva, il Presidente della Società;
- 2) - un Delegato responsabile della sezione stessa, nominato dal Consiglio;

E potrà prevedere:

- A) - un Comitato esecutivo, per l'organizzazione dell'attività prettamente sportiva;
- B) - un'Assemblea degli iscritti alla Sezione.

L'attività delle varie Sezioni sportive dovrà essere coordinata dal Settore sportivo previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Previa delibera del Consiglio le Sezioni sportive costituite possono essere affiliate alle rispettive competenti Federazioni.

TITOLO V

LIBRO DEGLI OSPITI - RECLAMI

Articolo 31 - LIBRO DEGLI OSPITI

Presso la Segreteria è depositato apposito registro nel quale vengono annotate le generalità degli ospiti e dei soci accompagnatori.

Articolo 32 - RECLAMI

Presso la Segreteria è depositato apposito registro per gli eventuali reclami o segnalazioni.

TITOLO VI

SANZIONI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 33 - SANZIONI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CHIUNQUE dovesse arrecare danni ai beni della Società di qualsiasi genere è tenuto a risarcirli nella misura valutata e determinata da un tecnico di fiducia della Società oltre a sottostare ai provvedimenti di carattere disciplinare che il Consiglio riterrà opportuno adottare.

In caso di contestazione sulla entità e la valutazione dei danni, l'interessato può far ricorso ad un Collegio di tre Arbitri così composto:

- uno designato dalla Società; uno dall'interessato ed un terzo nominato di comune accordo dalla Società e dall'interessato od, in subordine, dall'Autorità Giudiziaria competente.

Oltre alle sanzioni previste espressamente dallo Statuto, il Consiglio può infliggere la sospensione temporanea dalla frequenza degli impianti al socio e agli altri, indicati nell'art. 16 i quali incorrano in violazioni alle norme del presente regolamento, di quelli particolari di cui all'art. 34 e di ogni disposizione del Consiglio stesso.

Il socio moroso, oltre quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, può essere sospeso (unitamente ai suoi familiari) dalla frequenza degli impianti, previa notifica di apposito provvedimento del Consiglio.

Avverso il provvedimento consiliare di sospensione, che non abbia riferimento alla morosità, il socio e tutti gli altri indicati nell'articolo 18 possono presentare reclamo al Collegio dei Probi Viri entro 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La presentazione del ricorso ai Probi Viri non sospende la esecutorietà del provvedimento impugnato.

La sospensione per morosità cessa col pagamento del dovuto.

TITOLO VII

REGOLAMENTI PARTICOLARI

Articolo 34 - REGOLAMENTO DI USO DEGLI IMPIANTI

Presso ogni impianto, sia sportivo che ricreativo, è affisso il regolamento di uso cui devono attenersi tutti.

Articolo 35 - REGOLAMENTI DELLE SEZIONI SPORTIVE

Il regolamento di ogni singola sezione sportiva, previa approvazione del Consiglio, sarà depositato sia presso la Segreteria della Società che presso la federazione sportiva competente, all'atto della affiliazione.

Articolo 36 - REGOLAMENTI PARTICOLARI IN VIGORE

Unitamente al presente regolamento verranno depositati presso la Segreteria e affissi sugli impianti tutti i regolamenti particolari, quelli di uso degli impianti e quelli delle sezioni sportive.

A cura del Consiglio saranno, di volta in volta, comunicati ai soci i nuovi regolamenti particolari e le successive modifiche ed integrazioni.